



**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

APPROVATO CON DELIBERA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO N. 1 DEL 09-02-2021

INDICE

TITOLO I - OGGETTO, PRESUPPOSTO E SOGGETTI DELL'IMPOSTA

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 - Presupposto impositivo
- Articolo 3 - Soggetto attivo
- Articolo 4 - Soggetti passivi

TITOLO II - DEFINIZIONI E BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA

- Articolo 5 - Definizione di immobili assoggettati all'imposta
- Articolo 6 - Abitazione principale e pertinenze
- Articolo 7 - Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli
- Articolo 8 - Valore imponibile delle aree fabbricabili
- Articolo 9 - Riduzioni della base imponibile
- Articolo 10 - Requisiti di fabbricati inagibili

TITOLO III - ESENZIONI E RIDUZIONI

- Articolo 11 - Esenzioni di terreni agricoli
- Articolo 12 - Esenzioni di altri immobili
- Articolo 13 - Riduzioni

**TITOLO IV - VERSAMENTI, DICHIARAZIONI, FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'IMPOSTA**

- Articolo 14 - Aliquote, detrazioni ed agevolazioni
- Articolo 15 - Versamento dell'imposta
- Articolo 16 - Dichiarazione IMU e richieste di esenzione e riduzione
- Articolo 17 - Funzionario Responsabile IMU

TITOLO V - CONTROLLI E RIMBORSI

- Articolo 18 - Attività di controllo
- Articolo 19 - Accertamento
- Articolo 20 - Riscossione coattiva
- Articolo 21 - Interessi moratori
- Articolo 22 - Rimborsi e compensazioni

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 23 - Norme di rinvio
- Articolo 24 - Entrata in vigore

TITOLO I

OGGETTO, PRESUPPOSTO E SOGGETTI DELL'IMPOSTA

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento definiscono le modalità di applicazione nel Comune di Lamezia Terme dell'imposta municipale propria, istituita e disciplinata dall'articolo 1 commi 739-783 della Legge n. 160/2019.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge n- 160/2019 e s.m.i., i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

Articolo 2 – Presupposto impositivo

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, siti nel territorio del Comune di Lamezia Terme, fatte salve le eventuali esclusioni disposte dalla legge.
2. Il possesso dell'abitazione principale o unità immobiliari a questa assimilate, come definite dal successivo articolo 6, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Articolo 3 – Soggetto attivo

1. L'imposta è applicata e riscossa dal Comune di Lamezia Terme nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili ad imposizione.
2. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio.

Articolo 4 – Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli stessi.
2. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.
5. Il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione nell'ex casa coniugale è l'unico soggetto passivo, a prescindere non solo dalle reali quote di possesso in cui è suddiviso l'immobile.
6. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 del presente articolo e dal successivo articolo 5, comma 1 lettera b).

TITOLO II

DEFINIZIONI E BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA

Articolo 5 – Definizione di immobili assoggettati all'imposta

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, si applicano le sotto elencate definizioni.
 - a) Per **fabbricato** si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 2, comma 1,

lettera a), del D.Lgs. n. 504/1992, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

- b) Per **area pertinenziale** si intende l'area, facente parte dello stesso lotto edificatorio del fabbricato ed a questo unitariamente accatastata, destinata funzionalmente e oggettivamente a servizio del fabbricato e della sua volumetria edificata come risultante dai titoli edilizi rilasciati, priva di autonomo valore di mercato ed irrilevante, in termini di cubatura o volume minimo, tali da consentire in relazione al fabbricato una destinazione autonoma. Pertanto, affinché l'area possa considerarsi pertinenziale è necessario che sia intervenuta un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
- c) Per **area fabbricabile**, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 504/1992, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione o di altri Enti sovraordinati e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
- d) Per **terreno agricolo**, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del D.Lgs. n. 504/1992, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
- e) Per **abitazione principale** si intende l'immobile indicato nel successivo art. 6 del presente Regolamento.

2. Sono soggetti ad imposta i fabbricati costruiti abusivamente, a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia, qualora ammessa, e dal relativo esito e, dalla data di inizio lavori, ove accertabile o desumibile con altri mezzi probatori, il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo che, seppur non qualificato dagli strumenti urbanistici quale area a destinazione edificatoria, deve comunque ritenersi edificabile ai soli fini tributari.

Articolo 6 – Abitazione principale e pertinenze

1. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; la contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la qualificazione dell'unità quale abitazione principale.

2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (box, posti auto, stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, detenute e direttamente utilizzate dal soggetto passivo titolare dell'immobile adibito ad abitazione principale; l'unità immobiliare è considerata pertinenza a condizione che il possessore, anche se in quota parte, dell'abitazione principale sia altresì possessore, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

4. Sono altresì considerate abitazione principale le seguenti fattispecie di fabbricati:

- a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per tale unità immobiliare deve essere presentata apposita comunicazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità indicate nel successivo articolo 16.

5. Il contribuente che ne ha diritto può usufruire della detrazione di cui all'articolo 1 comma 749 della Legge n. 160/2019 per una sola unità immobiliare.

6. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977.

Articolo 7 – Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione le rivalutazioni ed i coefficienti moltiplicatori determinati ai sensi del comma 745 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 e s.m.i..
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del Decreto Legge n. 33/1992, convertito con modificazioni dalla Legge n. 359/1992, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo. A titolo esemplificativo, tali interventi possono essere finalizzati a:
 - variazione di destinazione d'uso dell'unità immobiliare (esempio: da abitazione ad ufficio);
 - soppressione catastale di un'unità immobiliare;
 - nuova costituzione catastale di un'unità immobiliare;
 - fusione catastale di due o più unità immobiliari.

5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, la base imponibile è costituita, ai sensi dell'art. 1, comma 746, Legge n. 160/2019:

- a) dal valore dell'area, che è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato;
- b) dal valore del fabbricato di nuova costruzione, a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato ovvero iscritto in catasto, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di abitabilità od agibilità; l'utilizzo del fabbricato è riscontrabile dalla sussistenza di elementi strutturali necessari, funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale, terziario e servizi) e dall'allacciamento a servizi di fornitura con addebito di consumi.

6. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, le rivalutazioni e il coefficiente moltiplicatore determinato ai sensi del comma 746 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 e s.m.i.

Articolo 8 – Valore imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. Al solo fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo degli uffici, la Giunta Comunale può approvare, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi orientativi di mercato delle aree edificabili site nel territorio comunale. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia provveduto al versamento dell'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo i criteri di cui al periodo precedente. Non si procede altresì al rimborso qualora il contribuente abbia provveduto al versamento dell'imposta sulla base di valori dichiarati superiori a quelli di cui al primo periodo del presente comma.

3. Il terreno che costituisce pertinenza di fabbricato già edificato ed iscritto o che deve essere iscritto nel catasto edilizio urbano è escluso da imposizione in presenza dei requisiti e condizioni di cui all'articolo 5, comma 1.

Articolo 9 – Riduzioni della base imponibile

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 747 della Legge n. 160/2019, la base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per:

- a) i fabbricati d'interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Codice di cui al D.Lgs. n. 42/2004;
- b) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, corredata da relazione tecnica da parte di tecnico abilitato che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato;
- c) le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di

morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Articolo 10 – Requisiti di fabbricati inagibili

1. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui al precedente articolo 9, comma 1 lettera b), l'inagibilità o inabitabilità deve dipendere da un degrado fisico sopravvenuto che comporti il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'articolo 3, lettere a) e b) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e s.m.i.
2. Il fabbricato non può ritenersi inagibile o inabitabile ai fini di cui al precedente articolo 9, comma 1, lettera b), ove ricorrano, a titolo esemplificativo, le seguenti condizioni:
 - a) fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione di cui all'articolo 3, lettere a) e b) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e s.m.i.;
 - b) fabbricati assoggettati a lavori edilizi di cui all'articolo 3, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, durante l'esecuzione dei lavori stessi;
 - c) fabbricati a cui manchino gli allacciamenti ad utenze;
 - d) fabbricati in relazione ai quali sono state emesse ordinanze per l'esecuzione di opere urgenti a cui il destinatario non abbia dato seguito;
 - e) fabbricato dichiarato in Catasto come ultimato ma ancora in attesa del certificato di conformità edilizia/agibilità;
 - f) immobili privi di abitabilità per i quali non sia ancora stata presentata la necessaria istanza di cambio di destinazione d'uso.
3. Il fabbricato può ritenersi inagibile o inabitabile ove ricorrano, a titolo esemplificativo, condizioni di fatiscenza sopravvenuta quali:
 - a) fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell'edificio;
 - b) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - c) strutture di collegamento e strutture verticali con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - d) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero o demolizione atta ad evitare danni a cose o persone;
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, e l'inagibilità riguarda singole unità immobiliari, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata solo a queste ultime e non all'intero edificio.
5. Mantengono efficacia ai fini della riduzione le dichiarazioni presentate in materia di ICI ed IMU in precedenti annualità d'imposta, sempre che le condizioni di inagibilità risultino conformi a quanto previsto dal presente articolo.
6. La riduzione prevista all'art. 9, comma 1, lett. b) del presente Regolamento si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.
7. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.
8. L'omissione di uno degli adempimenti di cui al precedente articolo 9, comma 1 lettera b), comporta la decadenza dal diritto al riconoscimento ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

TITOLO III ESENZIONI E RIDUZIONI

Articolo 11 – Esenzioni di terreni agricoli

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
 - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di

cui all'articolo 1, comma 3, del citato Decreto Legislativo n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

- b) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- c) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Articolo 12 – Esenzioni di altri immobili

1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato e dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; l'esenzione compete esclusivamente in caso di identità tra soggetto possessore e soggetto utilizzatore;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 601/1973 e s.m.i.;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili posseduti e direttamente utilizzati da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 e s.m.i., destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge n. 222/1985. Tale esenzione si applica nel rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dall'articolo 91 bis del Decreto Legge n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012;
 - h) gli immobili posseduti ed utilizzati da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 e s.m.i. e dagli Enti ONLUS (D.Lgs. n. 460/1997), anche qualora possessore ed utilizzatore siano diversi, a condizione che l'immobile sia utilizzato a titolo gratuito, con contratto di comodato registrato, e venga destinato esclusivamente allo svolgimento degli scopi istituzionali o statuari dell'utilizzatore, per le attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 504/1992. Tale esenzione si applica nel rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dall'articolo 91 bis del Decreto Legge n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012. Per fruire dell'esenzione il soggetto passivo è tenuto a presentare la comunicazione di cui al successivo articolo 16, corredata di copia del contratto di comodato;
 - i) gli immobili concessi in comodato gratuito in via esclusiva a favore del Comune di Lamezia Terme, per l'esercizio dei propri scopi istituzionali o statuari.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono elencate in via tassativa e non suscettibili di interpretazione analogica.
3. Per destinazione dell'immobile, quale presupposto per beneficiare dell'esenzione di cui al comma 1, si intende l'esclusiva destinazione temporale e spaziale dell'immobile alla specifica finalità a cui è riferita l'esenzione, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 91 bis del Decreto Legge n. 1/2012 e s.m.i.

Articolo 13 – Riduzioni

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 760, della Legge n. 160/2019 si applica la riduzione d'imposta al 75 per cento per i contratti di locazione a canone concordato disciplinati dalla Legge n. 431/1998.
2. Le riduzioni di imposta rispetto a quella ordinaria sono stabilite dal Consiglio Comunale con la deliberazione di cui al successivo articolo 14, che determina le aliquote dell'IMU, nel rispetto dei principi

generali di ragionevolezza, non discriminazione tra contribuenti ed a condizione che sia prevista adeguata copertura finanziaria del relativo minor gettito rispetto a quello dell'anno precedente.

3. Sono fatte salve le riduzioni previste dalla legislazione nazionale.

TITOLO IV VERSAMENTI, DICHIARAZIONI, FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

Articolo 14 – Aliquote, detrazioni ed agevolazioni

1. Le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, con le modalità e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti specifiche disposizioni di legge e dall'articolo 13, comma 2, del presente Regolamento.

2. La deliberazione deve essere adottata entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed essere pubblicata, ai sensi dell'articolo 1, comma 762, della Legge n. 160/2019 sul sito internet del Dipartimento Finanze del MEF, al fine di esplicitare i suoi effetti dal primo gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata deliberazione ovvero di mancata pubblicazione entro i relativi termini, sono confermate le aliquote, detrazioni ed agevolazioni vigenti nell'anno precedente, oppure, in loro assenza, quelle di base fissate dalla legge.

3. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'articolo 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006.

Articolo 15 – Versamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e le eventuali detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF in base all'annualità di riferimento.

3. I versamenti d'imposta sono effettuati esclusivamente mediante versamento diretto al Comune per mezzo di modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero mediante apposito bollettino di conto corrente postale o attraverso altre forme di pagamento previste dalla legge.

4. Non sono dovuti versamenti quando l'importo dell'imposta annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti o detenuti risulti pari o inferiore a Euro 12,00 (dodici/00). Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

5. L'importo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 166, della Legge n. 296/2006; in caso di utilizzo del modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, l'arrotondamento deve essere effettuato per ciascun codice tributo.

6. Si considerano regolarmente eseguiti, purché l'imposta sia stata totalmente assolta per l'anno fiscale e sia stata inviata comunicazione all'ufficio competente:

- a) i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore;
- b) effettuati in caso di successione da un erede per conto degli altri od a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di presentazione della dichiarazione di successione;
- c) effettuati da parte degli eredi in caso di successione entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione.

7. Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 540 del Codice Civile, anche quando concorra con altri chiamati, è tenuto al pagamento dell'imposta, ove dovuta, in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e relative pertinenze, se di proprietà del defunto o comune.

8. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

9. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo, di cui al D.Lgs. n. 206/2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

10. Nel caso in cui venga costituito il condominio, per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2, del Codice Civile, accatastate in via autonoma come bene comune censibile, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

11. Il curatore dell'eredità giacente, nei limiti dell'attivo ereditato, è tenuto all'assolvimento degli obblighi tributari anche ricorrendo alla vendita dei beni dell'eredità. In questo caso è tenuto al versamento dell'imposta dovuta entro 3 mesi dall'incasso del prezzo di vendita.

12. In caso di gravi calamità naturali o in situazioni particolari la Giunta Comunale, con deliberazione da adottare in caso di urgenza e da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale, può disporre di sospendere o differire, per tutti o per determinate categorie di contribuenti, i termini ordinari di versamento, ovvero considerare tali circostanze quali attenuanti ed esimenti.

Articolo 16 – Dichiarazione IMU e richieste di esenzione e riduzione

1. Il contribuente è obbligato a presentare la dichiarazione IMU:

- a) nei casi in cui vengano richieste riduzioni o agevolazioni – previste nel presente regolamento o nella deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e delle detrazioni – che incidono sulla base imponibile o sull'imposta;
- b) nelle ipotesi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3 bis del D.Lgs. n. 463/1997 (concernente la disciplina del Modello Unico Informatico);
- c) nelle ipotesi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta non siano presenti nello schema di modello approvato con il decreto del MEF, ai sensi dell'articolo 1 comma 769 della Legge n.160/2019 e s.m.i. oppure non siano diversamente acquisibili dal Comune di Lamezia Terme.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 769 della Legge n. 160/2019, i contribuenti devono presentare la Dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta; la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

3. La presentazione della Dichiarazione, ovvero la sua trasmissione telematica, deve avvenire secondo le modalità e lo schema di modello approvate con il decreto del MEF, ai sensi dell'articolo 769 della Legge n. 160/2019 e s.m.i. oppure mediante compilazione del modulo telematico messo a disposizione sul sito istituzionale della Città. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini IMU e TASI in quanto compatibili.

Articolo 17 – Funzionario Responsabile IMU

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 778, della Legge n. 160/2019 e s.m.i., è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni

attività organizzativa e gestionale dell'Imposta, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

TITOLO V CONTROLLI E RIMBORSI

Articolo 18 – Attività di controllo

1. Il Funzionario Responsabile cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.
2. Lo stesso verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione del Servizio Tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
3. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ai collegamenti con banche dati utili nonché all'alimentazione del fondo incentivante di cui all'art. 1, comma 145 della Legge n. 145/2018 e s.m.i.

Articolo 19 – Accertamento

1. Le attività di accertamento sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. A seguito di idonea previsione normativa statale e/o regolamentare, al fine di incentivare l'attività di controllo, potrà essere destinata, con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento per costituire un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.
3. Le attività di accertamento dell'imposta svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'imposta non versata, comprensiva di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a Euro 12.00 (dodici), considerata sia la quota comunale sia la quota statale, se prevista, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
4. Trovano applicazione le disposizioni contenute nei Decreti Legislativi nn. 471/1997, 472/1997 e 473/1997 e s.m.i.
5. Ai fini dell'art. 1, commi 693 e ss. della Legge n. 147/2013:
 - a) ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;
 - b) in caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile;
 - c) in caso di **omesso o insufficiente versamento** dell'IMU risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997 e s.m.i.;
 - d) in caso di **omessa presentazione della dichiarazione**, si applica la sanzione del 100% (cento per cento) del tributo non versato, con un minimo di Euro 50 (cinquanta);
 - e) in caso di **infedele dichiarazione**, si applica la sanzione del 50% (cinquanta per cento) del tributo non versato, con un minimo di Euro 50 (cinquanta);
 - f) in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inviato al contribuente dal Funzionario Responsabile, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di Euro 300 (trecento).
6. Le sanzioni di cui alle lettere d), e) ed f) del precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Articolo 20 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata:
 - a) ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;
 - b) al soggetto preposto alla riscossione nazionale, secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. n. 193/2016 e s.m.i.;
 - c) sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-814, della Legge n. 160/2019 e s.m.i.

Articolo 21 – Interessi

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge n. 296/2006.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 22 – Rimborsi e compensazioni

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale su base annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
5. Non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad euro 12,00 (dodici/00).
6. Entro i termini di scadenza del pagamento del tributo è possibile detrarre dall'importo dovuto, eventuali eccedenze di versamento rilevate negli anni precedenti, senza applicazione di interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. Per avvalersi di tale facoltà va presentata al Comune una comunicazione, allegando le copie dei versamenti, indicando le proprie generalità, il codice fiscale, il tributo dovuto, al lordo della compensazione, le eccedenze da compensare, suddivise per anno d'imposta, dichiarando altresì di non aver richiesto il rimborso delle somme indicate in compensazione o di rinunciare all'istanza di rimborso, qualora già presentata.
7. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, oppure può essere chiesta a rimborso.
8. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 23 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme legislative, al Regolamento generale delle entrate tributarie comunali vigente, nonché ad ogni altra normativa vigente applicabile ai tributi locali, in quanto compatibile.

Articolo 18 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, producono il loro effetto dal 1

gennaio 2021.

2. Il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 29/09/2014, relativamente al Capo A – Disposizioni generali IUC, al Capo B – IMU e al Capo C – TASI, deve intendersi applicabile – in ossequio alle disposizioni contenute nella Legge n. 160/2019 – ai periodi d'imposta precedenti rispetto all'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.